

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

ESTRATTO DGC 41 DEL 23/02/2021- CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DENOMINATO "VARIANTE N. 1 DEL NUOVO P.I.P.5", DELLE AREE COMPRESSE TRA LA LINEA FERROVIARIA CASALE-VALENZA, IL TORRENTE GATTOLA, LA STRADA SAN BERNARDINO E LA BRETELLA ANAS, AI SENSI DELL'ART.42 DELLA L.R. 5.12.1977 N.56 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 352 del 20.10.2020 è stato adottato, ai sensi dell'art.42 della L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i. il Piano da destinare ad Insediamenti Produttivi denominato "Variante n.1 del Nuovo P.I.P.5 " delle aree comprese tra la linea ferroviaria Casale-Valenza, il torrente Gattola, la strada San Bernardino e la bretella ANAS, formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865 e redatto nel rispetto di quanto disposto dall'art.20 della L.R. 40/1998;
- ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni della d.g.r. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, lo svolgimento della preventiva fase di verifica di assoggettabilità alla VAS per determinare la significatività degli effetti ambientali dovuti allo piano in oggetto, è stata svolta con il procedimento integrato per l'approvazione della Variante n. 1 del Nuovo Pip 5, secondo lo schema procedurale "in maniera contestuale";
- il Comune, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art.42 e del primo comma dell'art. 40 della L.R.56/77, ha provveduto al deposito ed alla pubblicazione degli atti del Piano delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi (PIP), in oggetto dal 26.10.2020 al 24.11.2020 compreso, provvedendo contestualmente all'avvio del processo integrato di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- che dell'avvenuto deposito è stata data notizia all'albo pretorio informatico del Comune, e nel sito internet del Comune di Casale Monferrato.
- che nei successivi trenta giorni dal compiuto deposito e precisamente entro il 24.12.2020 compreso, chiunque poteva presentare al protocollo generale del Comune di Casale Monferrato, osservazioni e proposte nel pubblico interesse;

Rilevato che a seguito:

- del deposito e della pubblicazione degli atti relativi al PIP in oggetto, è pervenuta n. 1 (una) osservazione entro il termine di legge oggetto di controdeduzione come meglio specificato nell'allegato A) della presente deliberazione;
- della verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., tenuto conto dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Alessandria, ARPA, ASL-AL) e del parere dell'Organo Tecnico Comunale, è emerso la possibilità di esclusione dalla variante stessa dalla VAS nel rispetto delle prescrizioni di ciascun soggetto competente, come risulta dal documento finale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021;

Visto l'art. 40 comma 2° della L.R. 56/77 per cui la Giunta Comunale controdeduce alle osservazioni con la delibera di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario;

Presa in esame la osservazione che, dopo la lettura del presentatore, dell'oggetto e delle relative controdeduzioni, è posta in votazione come da allegato A.

Visto il progetto definitivo della "Variante n.1 del Nuovo P.I.P.5", redatto dal Settore Pianificazione Urbana e Territoriale di questo Comune in data 18.01.2021, nel rispetto del parere motivato di esclusione della procedura di VAS come risulta dal documento finale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021;

OMISSIS

DELIBERA

- 1) di respingere parzialmente l'osservazione presentata al Piano delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi denominato "Variante n.1 del Nuovo P.I.P.5", adottato con propria deliberazione G.C. n. 352 del 20.10.2020, come meglio specificato nell'allegato A) del presente provvedimento, nel seguente modo:

N.	OSSERVANTE	ESITO
1	Ubertazzi Eugenio nella sua qualità di Presidente del Consorzio irriguo Cavo Oddone	Parzialmente respinta

- 2) di approvare, ai sensi degli art.40 e 42 della L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i. il Piano delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi denominato "Variante n.1 del Nuovo P.I.P.5 ", formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865 e redatto nel rispetto di quanto disposto dall'art.20 della L.R. 40/1998, che si compone dei seguenti elaborati
- Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla vas
 - Relazione
 - Tav. 1 Previsioni di P.R.G.C. scala 1:2000
 - Tav. 2 Planimetria generale del P.I.P. scala 1:2000
 - Tav. 3 Suddivisione in lotti viabilità e fasce di rispetto scala 1:2000
 - Tav. 4a Schema planimetrico opere di urbanizzazione primaria scala 1:2000
 - Tav. 4b Schema planimetrico opere di urbanizzazione primaria scala 1:5000
 - Tav. 5a Piano Particellare scala 1:2000
 - Tav. 5b Elenco delle proprietà catastali
 - Norme di attuazione
- 3) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 la variante n.1 del Nuovo P.I.P.5 è stata esclusa dalla valutazione ambientale strategica per le motivazioni ivi indicate come meglio illustrato nella Relazione della variante stessa. Pertanto ai sensi della D.G.R. 9,06,2008 n.12-8931 si ritengono ottemperati i disposti dell'articolo 20 della L.R. 40/1998;
- 4) dare atto infine che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a norma del terzo comma dell'art. 40 della legge regionale N. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONTRODEDUZIONE ALLA OSSERVAZIONE N.1

Presentata da Ubertazzi Eugenio nella sua qualità di Presidente del Consorzio irriguo Cavo Oddone con sede in Frassineto Po, c.so XX Settembre 121

L'osservante, dopo una lunga premessa espositiva con ricostruzione di parte delle origini costitutive, della titolarità di proprietà, delle modalità realizzative, ecc. nonché sulle procedure espropriative messe in atto dal Comune sulla parte del cavo Oddone individuato nel perimetro del piano esecutivo, lamenta:

- 1) la mancata attivazione della procedura comunicativa prevista dall'art.40 comma 5 L.R. 56/77 anche agli effetti espropriativi art.11 del DPR327/2001
- 2) il contrasto del piano esecutivo con le indicazioni normative della variante strutturale n.2 del P.R.G.C. per mancato rispetto dell'art. 17.3 comma 1, che individua le fasce di rispetto di inedificabilità assoluta lungo per i ...corsi d'acqua (privati) canali privati e consortili nonché dell'art. 20.1 sul divieto di copertura con tubi o scatolati di corsi d'acqua.
- 3) contenuto incomprensibile del punto 6 di pagina 18-19 della relazione in quanto si indica lavori di interesse comune e successivamente di rotatoria
- 4) nella tavola 5b sono elencate delle proprietà catastali intestate al Comune, quando in realtà (come indicato nel punto A delle premesse dell'osservazione stessa) sono di proprietà degli aventi causa degli originari acquirenti della proprietà dei f.lli Oddone.
- 5) Il mappale catastale n.16 del foglio 65 è riportato nella sola tavola 5a ma non nella tavola 5b
- 6) i mappali 1 e 3 del foglio 66 sono di proprietà demaniale regionale e pertinenti al canale Lanza sono inalienabili e non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi stabiliti dalla legge.
- 7) di verificare se la somma di cui alla determina 410 del 29/04/2016 relativa al trasferimento della bocca di presa dalla progr. 4480 canale Lanza alla prog.6110 canale Mellana, sia stata inclusa nei costi totali per la determinazione del valore delle aree fondiarie nonché la restituzione delle somme corrisposte illegittimamente di cui note comunali, con riflessi positivi di riduzione dei costi, come da note comunali .
- 8) la sostanziale impossibilità di smaltimento delle acque bianche nel canale Mellana in assenza di convenzione con l'ente gestore del canale stesso, come previsto dal PIP 5.

Si controdeduce significando che:

- a) relativamente alla premessa suddivisa in più punti definiti dall'osservante si tratta di una lunga esposizione di "elementi ripetutamente portati a conoscenza degli uffici comunali" come ammesso dallo stesso osservante che non possono trovare considerazione né risposta in questa sede, in quanto non attinenti alla pianificazione urbanistica e all'oggetto della Variante.
- b) nel merito alle singole osservazioni:
 - 1) la Variante non prevede alcuna nuova opera che riguarda il Cavo Oddone la cui titolarità nel tratto che interessa al PIP5 è già nella disponibilità del Comune di Casale Monferrato in forza delle procedure di esproprio e asservimento relative al progetto "Opere di urbanizzazione PIP 5 – lotto di intervento n. 1: esecuzione viabilità, fognatura acque bianche e nere" i cui lavori si sono svolti nel 2017 in conformità al progetto originario del Nuovo PIP5, pertanto nessuna procedura comunicativa è dovuta. Il punto in oggetto è pertanto da respingere;
 - 2) non vi è alcun contrasto con le norme del P.R.G.C. richiamate dall'osservante in quanto il tratto dell'ex cavo Oddone che interessa il PIP5, venuto meno l'originario uso, non rientra più nelle fattispecie indicate da detti articoli. Il punto in oggetto è pertanto da respingere
 - 3) trattasi di mero errore materiale di intestazione tabellare che viene corretto nel progetto definitivo. Il punto in oggetto è pertanto da accogliere
 - 4) si rimanda al precedente punto 1) specificando che la contestazione della proprietà del Cavo Oddone è stata oggetto di causa promossa dall'osservante avanti il Tribunale Superiore Acque Pubbliche di Roma conclusa con sentenza n. 327/2016 per rinuncia agli atti del giudizio. La

titolarità del Cavo Oddone in capo al Comune per l'attuazione del Nuovo PIP5 discende dai provvedimenti finali della procedura di asservimento ed esproprio del Nuovo PIP5 e delle relative opere di urbanizzazione sopra citate, consolidati e mai impugnati. Il punto in oggetto è pertanto da respingere;

- 5) trattasi di mero errore materiale di elencazione mappali che viene corretto nel progetto definitivo. Il punto in oggetto è pertanto da accogliere
- 6) l'elaborato tecnico TAV 5b, (come ben evidenziato dal titolo) riporta tutti i mappali compresi nel perimetro della Variante del PIP5 indicandone tra l'altro anche la proprietà. Il Comune è perfettamente consapevole che l'eventuale disponibilità dei mappali fg. 66 n.1 e n.3, di proprietà demaniale regionale pertinenti al canale Lanza, dovrà avvenire nei modi e con le procedure previste dalle leggi in materia di demanio pubblico. Il punto in oggetto è pertanto da respingere
- 7) La relazione finanziaria del piano esecutivo, come previsto dall'art.39 della L.R. 56/77 e s.m.i. costituisce stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree, senza alcun obbligo di rendicontazione puntuale delle spese sostenute, così come richiesto dall'osservante peraltro in maniera impropria rispetto le motivazioni indicate dallo stesso. Si ritiene pertanto che la stima dell'importo complessivo dei costi di esproprio indicati nella relazione finanziaria sia più che sufficiente allo scopo indicato dalla normativa di settore. Il punto in oggetto è pertanto da respingere
- 8) il progetto di Variante al Nuovo PIP5 non comporta alcuna modifica al progetto originario relativamente allo scarico delle acque bianche. L'osservazione non è pertinente alla Variante e pertanto da respingere in quanto non attinente al momento della pianificazione ma a quello successivo della progettazione definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione del PIP5.

Pertanto, l'osservazione è da respingere parzialmente per i punti 1), 2), 4), 6), 7), 8) e da accogliere per i punti 3) e 5).

Messa in votazione la proposta di respingere parzialmente l'osservazione:

Presenti

Assenti

Risultato della votazione effettuata a termini di legge:

favorevoli

contrari

astenuiti